

RESOCONTO STENOGRAFICO

327.

SEDUTA DI VENERDÌ 5 LUGLIO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VITO LATTANZIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge:		FERRARI MARTE ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (714);	
(Assegnazione a Commissione in sede legislativa)	29185	STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE ed altri: Norme quadro in materia di artigianato e modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la disciplina delle imprese artigiane (770);	
Proposte di legge:		GAROCCHIO ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (826);	
(Annunzio)	29185	RIGHT ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (1206).	
(Assegnazione a Commissione in sede legislativa)	29185	PRESIDENTE 29186, 29187, 29192, 29193, 29196, 29197, 29200, 29204, 29209	
Proposte di legge (Discussione):		BIANCHINI GIOVANNI CARLO (DC)	29192, 29193, 29196
S. 21-48-213-446 — Senatori POLLIDORO ed altri; JERVOLINO RUSSO ed altri; SCEVAROLLI ed altri; CROLLANZA ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (<i>approvato dal Senato</i>) (1791);		DONAZZON RENATO (PCI)	29204
OLIVI ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (391);		ORSINI BRUNO, <i>Sottosegretario di Stato</i>	

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1985

	PAG.		PAG.
<i>per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	29192	Interpellanza:	
RIGHI LUCIANO (DC), <i>Relatore</i>	29187	(Annunzio)	29209
SACCONI MAURIZIO (PSI)	29200		
STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE TOMASO (MSI-DN)	29197	Ordine del giorno della prossima seduta	29209

La seduta comincia alle 9,30.

DINO MADAUDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 19 giugno 1985.

(È approvato).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 4 luglio 1985 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MANCINI GIACOMO ed altri: «Equipollenza della laurea in scienze economiche e sociali ad indirizzo sociale con la laurea in sociologia» (3013);

AGOSTINACCHIO: «Istituzione dell'Università degli studi di Foggia» (3014);

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: «Eliminazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative alle condanne pronunciate dalle corti di assise straordinarie con sentenza passata in giudicato» (3015);

CONTE CARMELO ed altri: «Norme generali sull'istruzione e sul servizio scolastico» (3016).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver pro-

posto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

I Commissione (Affari costituzionali):

S. 953 — «Modificazioni alla legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge-quadro sul pubblico impiego)» (*approvato dalla I Commissione del Senato*) (2979) (*con parere della II, della V, della XIII e della XIV Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito;

(Così rimane stabilito).

«Rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica» (2996) (*con parere della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito;

(Così rimane stabilito).

VI Commissione (Finanze e tesoro):

S. 1327 — «Autorizzazione a cedere all'amministrazione provinciale di Trieste un immobile appartenente al patrimonio dello Stato, sito in Trieste, via XXX Ottobre n. 7, in permuta di una porzione del nuovo edificio sito nella stessa città, via Lamarmora n. 17, di proprietà di detta amministrazione» (*approvato dalla VI*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1985

Commissione del Senato) (2965) (con parere della II e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito;

(Così rimane stabilito).

VIII Commissione (Istruzione):

CARELLI ed altri: «Insegnamento nei conservatori di musica e contemporaneo esercizio della professione nelle orchestre» (già approvato dalla VIII Commissione della Camera e modificato dalla VII Commissione del Senato) (2711-B) (con parere della I e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge: S. 21-48-213-446 — Senatori Pollidoro ed altri; Jervolino Russo ed altri; Scevarolli ed altri; Crollalanza ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (approvata dal Senato) (1791); e delle concorrenti proposte di legge: Olivi ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (391); Ferrari Marte ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (714); Staiti di Cuddia delle Chiuse ed altri: Norme quadro in materia di artigianato e modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la disciplina delle imprese artigiane (770); Garocchio ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (826); Righi ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (1206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, risultante dalle proposte di iniziativa dei senatori Pollidoro, Margheri, Petrarà, Baiardi, Bonazzi, Consoli, De Sabbata, Felicetti, Miana, Pollastrelli, Urbani, Volponi; Jervolino Russo, Lombardi, Triglia, Fontana, Bompiani, Fimognari, Saporito, D'Agostini, Nepi, Mancino, Bombardieri, Pacini, Martini; Scevarolli, Fabbri, Spano Roberto, Sellitti, Buffoni, Cimino, Casti-

glione, Della Briotta, Frasca, Orciari, Spano Ottavio, Vella, Bozzello Verole, Cassola, Covatta, De Cataldo, De Martino, Di Nicola, Finocchiaro, Garibaldi, Giugni, Greco, Marinucci Mariani, Masciadri, Monsellato, Muratore, Novellini, Panigazzi, Scamarcio, Segreto, Trotta, Vassalli; Crollalanza, La Russa, Gradari, Biglia, Filetti, Finestra, Franco, Giangregorio, Marchio, Mitrotti, Moltisanti, Monaco, Pisanò, Pirolo, Pistolese, Pozzo, Rastrelli, Romualdi: Legge-quadro per l'artigianato; e delle concorrenti proposte di legge di iniziativa dei deputati Olivi, Borghini, Cerrina Feroni, Donazzon, Alasia, Cardinale, Cherchi, Cuffaro, Graduata, Grassucci, Provantini, Sastro, Belardi Merlo, Antoni, Pochetti, Proietti, Trebbi Aloardi, Macciotta, Bocchi, Giadresco, Baracetti, Conti, Zoppetti, Bellocchio, Lodi Faustini Fustini, Vignola, Gasparotto, Motetta: Legge-quadro per l'artigianato; Ferrari Marte, Cresco, Barbalace, Alberini, Amodeo, Lodigiani, Fiandrotti, Zavettieri, Colzi, Manchinu, Diglio: Legge-quadro per l'artigianato; Staiti di Cuddia delle Chiuse, Manna, Martinat, Baghino: Norme quadro in materia di artigianato e modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la disciplina delle imprese artigiane; Garocchio, Campagnoli, Tedeschi, Pillitteri, Colucci, Pellicanò, Massari, Rizzi, Baslini, Sterpa, Garavaglia, La Russa, Portatadino, Sangalli, Alberini: Legge-quadro per l'artigianato; Righi, Citaristi, Gitti, Ferrari Silvestro, Cristofori, Nenna D'Antonio, Anselmi, Astori, Azzolini, Bianchini, Bodrato, Falcier, Savio, Lattanzio, Bianchi di Lavagna, Bianchi, Bonetti, Carrus, Coloni, Corsi, Franchi Roberto, Meleleo, Moro, Nicotra, Orsenigo, Pujia, Radi, Rebullà, Rosini, Rossattini, Ravasio, Ricciuti, Rinaldi, Viscardi, Abete, Andreoli, Armellin, Astone, Augello, Balestracci, Balzardi, Bambi, Becchetti, Bernardi Guido, Bonalumi, Bonferroni, Bosco Bruno, Briccola, Brocca, Caccia, Cafarelli, Carlotto, Casati, Casini Carlo, Cattanei, Cobellis, Contu, Dal Maso, Dell'Andro, Del Mese, Fiori, Foti, Ianniello, Ligato, Lo Bello, Lussignoli, Malvestio,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1985

Mancini Vincenzo, Memmi, Mensorio, Merloni, Merolli, Micheli, Napoli, Nucci Mauro, Paganelli, Pasqualin, Patria, Perugini, Perrone, Picano, Piredda, Pontello, Portatadino, Quietì, Rossi di Montelera, Rubino, Russo Giuseppe, Russo Raffaele, Russo Vincenzo, Sanza, Scaiola, Senaldi, Silvestri, Sinesio, Soddu, Sullo, Tancredi, Vecchiarelli, Ventre, Viti, Zambon, Zaniboni, Zarro, Zolla, Zoppi: Legge-quadro per l'artigianato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-destra nazionale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento.

ALBERTO PROVANTINI. Per questo non c'è nessuno dei missini!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Righi.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. La presente relazione si riferisce al testo licenziato a maggioranza, in sede referente, dalla Commissione industria, che ha affrontato, prima in sede referente, poi in sede legislativa, e quindi ancora in sede referente (dopo la richiesta di rimessione all'Assemblea da parte del gruppo comunista), l'esame delle proposte di legge presentate alla Camera recanti i nn. 391, 714, 770, 826, 1206 e della proposta di legge n. 1791, approvata in un testo unificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 maggio 1984, trasmessa alla Camera il 5 giugno 1984 e subito posta all'ordine del giorno della Commissione assieme alle altre ed assunta alla fine come testo base. Va ricordato che il problema della revisione della legge 25 luglio 1956, n. 860, recante norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane, fu affrontato ancora nella passata legislatura, ed in una prima fase, presso la Commissione industria della Camera, si pervenne alla approvazione unanime di un testo di legge-quadro, rispondente ad alcune aspettative

profondamente sentite dalla categoria. In una seconda fase, molto travagliata, dapprima al Senato e poi nuovamente alla Camera, quel progetto subì alcune rilevanti modifiche, venendo ad assumere una formulazione ritenuta inadeguata e non soddisfacente.

La crisi politica, seguita dallo scioglimento anticipato delle Camere, ha interrotto la continuazione dell'*iter* parlamentare. La ripresa dell'attività legislativa nella nona legislatura ha riproposto immediatamente all'attenzione del Parlamento il tema della legge-quadro con la presentazione delle proposte di legge che ho citato all'inizio, dalle quali si è partiti, svolgendo un positivo lavoro e tenendo conto dei risultati raggiunti, nell'ottica di un approfondimento critico dei contenuti, che è stato fatto con la costante preoccupazione di non distorcere la natura dell'artigianato e di non pregiudicare la vitalità e le funzioni.

Devo ricordare che la discussione della legge al Senato non ha avuto un andamento tranquillo, anche se va dato atto dello sforzo intenso e dell'impegno di tutte le forze politiche e del Governo per arrivare ad una rapida conclusione dell'*iter* legislativo, necessitata dalla richiesta di procedura abbreviata che, al di là delle probabili buone intenzioni del proponente, non ha favorito un esame sereno e gli approfondimenti necessari, se è vero che la legge in alcune formulazioni è oggettivamente carente e se addirittura alcuni gruppi, anche di opposizione, hanno manifestato nel corso del dibattito alcune perplessità e se nelle stesse dichiarazioni di voto conclusive sono stati anche espressi inviti a questo ramo del Parlamento di meglio definire alcuni punti. Questo è lo sforzo che abbiamo prodotto in questi mesi e va positivamente sottolineato il grande impegno di interpretazione e la preoccupazione rispetto ad una realtà, quella dell'artigianato, assai complessa, che vive un momento tormentato e che ha male sopportato — come d'altra parte altre categorie e gruppi — un progressivo processo di burocratizzazione del sistema, un consoli-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1985

darsi dell'appiattimento sociale, un utilizzo non sempre valido e produttivo delle limitate risorse disponibili e talune contraddizioni nella gestione della cosa pubblica.

Ciò nel momento in cui l'artigianato ha assunto e sta precisando sempre più il suo ruolo nella realtà socio-economica del paese, vincendo i tentativi di emarginazione e di residualità e conquistando spazi reali attraverso l'intuizione, l'invenzione, l'efficienza, la flessibilità produttiva e la prontezza nello sfruttare le variazioni della domanda conferendo al sistema quella rapidità di adattamento ai mutamenti del mercato particolarmente necessaria nei momenti di crisi.

L'elasticità, intesa come capacità di un pronto adattamento ai mutamenti sia quantitativi che qualitativi della domanda, la disponibilità al rinnovamento tecnologico, la creazione di imprenditorialità e di formazione professionale, la capacità di trasmettere valori culturali e sociali e di creare occupazione qualificata, sono gli elementi fondamentali che caratterizzano oggi le piccole imprese artigiane. È quindi importante utilizzare in senso positivo queste caratteristiche, facendone un elemento di spinta di un processo di cambiamento, di riqualificazione, di modernizzazione e di crescita delle attività produttive regionali, comprese quelle del mezzogiorno d'Italia, nel quale l'artigianato possa acquisire nuova forza e qualificazione proprio in considerazione della funzione che esso sta dimostrando di poter svolgere, se verrà messo in grado di poter lavorare con serenità, senza asfissianti pastoie e senza quelle aggressioni e quegli attacchi che turbano, preoccupano e creano elementi di grave disagio e frustrazione nell'intero settore.

L'artigianato sarà coinvolto dalle modificazioni strutturali provocate dall'internazionalizzazione dell'economia, dalla nuova divisione internazionale del lavoro e dai processi di innovazione tecnologica.

Quindi i piccoli imprenditori saranno contemporaneamente oggetto e soggetto del cambiamento.

Di qui la necessità di elaborare nuove politiche e strumenti legislativi che diano spazio e valorizzino il fondamentale apporto umano senza retorica, senza inutili orpelli e bardature, ma andando all'essenza delle questioni e dando all'uomo gli strumenti adatti per affrontare adeguatamente e risolvere i problemi.

In questo senso, si impone un'azione complessiva che, partendo dalla leggequadro (che rappresenta il primo e più rilevante provvedimento) affronti anche i problemi relativi all'apprendistato, alla riforma del credito artigiano, alla semplificazione fiscale, alla sistemazione degli aspetti previdenziali nell'ambito della più vasta riforma del sistema pensionistico, unitamente ad una forte spinta all'intervento delle regioni, secondo logiche di concreta e non teorica programmazione, sottolineando il loro potere costituzionale ma anche il loro dovere di intervenire decisamente a favore dell'artigianato, non in termini assistenzialistici ma di sostegno, nella prospettiva del rafforzamento e del consolidamento dell'impresa.

Questo ovviamente non significa porre in contrapposizione lo sviluppo dell'artigianato produttivo con quello dell'industria. Anzi, le funzioni dei due comparti del settore secondario devono integrarsi, anche se talvolta abbiamo dovuto assistere a disdicevoli fenomeni di decentramento provocati in modo artificioso (e quindi creando strutture fragili e incerte) e non dettato da serie esigenze di più razionale organizzazione del lavoro e della produzione e perciò in grado di allargare concretamente la base produttiva del sistema e garantire la stabilità occupazionale.

Occorre anche guardarsi da una grande tentazione, che potrebbe essere distorcente e negativa; e cioè quella di voler mantenere a tutti i costi nel settore dell'artigianato, artificialmente, quelle imprese che per la loro capacità, la loro potenzialità, la loro struttura ed il loro grado di maturazione sono nelle condizioni oggettive di spiccare il salto al più alto livello: quello industriale.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1985

Pressoché tutte le relazioni che accompagnano le proposte di legge mettono in evidenza il ruolo attivo svolto dall'artigianato e le sue positive prospettive, pur nelle difficoltà congiunturali, anche se giustamente viene lamentata l'assenza di dati sicuri relativi al settore per quanto riguarda l'aspetto quantitativo e qualitativo, la dimensione delle aziende, la distribuzione sul territorio, il numero di occupati, con riferimento ai lavoratori dipendenti, ai collaboratori familiari ed agli apprendisti.

A questo inconveniente occorrerà ovviare con un intervento tempestivo del Governo e, non appena costituito, del consiglio nazionale dell'artigianato.

Le relazioni mettono altresì in evidenza la necessità di integrazione e di adeguamento della legislazione, che risale al 1956, e che peraltro ha dato buona prova ed ha consentito uno sviluppo notevole dell'artigianato, tenuto conto delle trasformazioni avvenute nel settore dal punto di vista tecnologico e manageriale e per la rilevante novità istituzionale dell'avvento delle regioni e dei relativi trasferimenti di funzioni *ex* articolo 117 della Costituzione.

A questo proposito, desidero ricordare: che l'attività svolta in questi anni dalle regioni, sia pure con diversa incisività, ha aperto nuove ed interessanti prospettive allo sviluppo dell'artigianato; che il trasferimento di competenze operato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 ha definito in modo sufficientemente compiuto gli ambiti delle funzioni regionali nel settore; che lo Stato ha provveduto nel frattempo a definire nuove politiche di intervento per la promozione commerciale e dell'esportazione e per i consorzi fra le imprese; che sono stati ridefiniti con l'apposita legge-quadro gli ambiti e gli strumenti della formazione professionale; che sono state modificate le norme del codice civile sui consorzi e sull'impresa familiare; che è stato approvato il nuovo diritto di famiglia; che sono state emanate varie direttive da parte della Comunità economica europea.

Tutti questi elementi, unitamente alle

profonde modificazioni di ordine sociale, economico e produttivo, concorrono complessivamente a determinare la necessità di una nuova legge per l'artigianato che sia in grado di garantire il processo evolutivo del settore verso prospettive e soluzioni tecnologicamente ed organizzativamente sempre più avanzate e sofisticate, e nello stesso tempo di salvaguardarne i valori sociali e culturali e la sua fondamentale idoneità a svolgere una azione di formazione, preparazione e qualificazione di ampie fasce di lavoratori, in particolare di giovani, e specialmente di garantire la continuazione ed il rinnovamento dei mestieri.

In ogni caso, la legge-quadro, definendo principi di carattere generale, deve assumere contenuti idonei a conferire al settore un nuovo ed organico inquadramento legislativo, omogeneo a livello nazionale, determinando i limiti entro i quali le regioni possono svolgere le competenze in materia di artigianato di loro attribuzione, tutelando la dimensione produttiva e professionale in cui opera il settore, rilanciando, sviluppando e valorizzando l'imprenditoria artigiana in termini economici e sociali nel contesto di una politica di programmazione nazionale e regionale, come previsto, fra l'altro, dall'articolo 45 della Costituzione.

E se per quanto riguarda il ruolo delle regioni ed il loro potere-dovere di intervento l'articolo 1 può essere considerato soddisfacente, anche perché tiene conto dell'esperienza già maturata e dei risultati concreti già raggiunti negli ultimi anni, la discussione ha messo ampiamente in evidenza i limiti di una adeguata definizione di imprenditore artigiano e di impresa artigiana.

Infatti appare del tutto insufficiente nell'attuale realtà tecnologica e produttiva il riferimento relativo ai limiti dimensionali; ed il Senato stesso ha dato un segnale riducendo i limiti massimi degli addetti, segnale recepito anche nel corso della discussione in Commissione industria della Camera, dove alla fine è prevalsa una ridefinizione dei limiti numerici, consentendo la possibilità di uno

sfondamento dei massimali previsti, al fine di favorire l'occupazione giovanile attraverso l'assunzione di apprendisti. Infatti, imprese completamente meccanizzate ed automatizzate sono in grado di sviluppare oggi una produzione che, per qualità e quantità, è tipicamente industriale.

Sono emerse proposte — considerate di grande interesse anche se di non facile applicazione, — atte ad inserire altri parametri come quello del rapporto tra costo del lavoro e valore aggiunto, e comunque a porre qualche vincolo agli aspetti produttivi totalmente automatizzati, come pure ad evitare disdicevoli commistioni tra settore artigianale e commerciale specie per quanto si riferisce alla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda la definizione di imprenditore artigiano, va detto chiaramente ed a scanso di equivoci che non c'è nessuna intenzione di creare sbarramenti artificiali alle possibilità da parte dei cittadini di intraprendere liberamente un'attività economica, ma non va sottaciuto come con troppa facilità vi sia il ricorso all'iscrizione all'albo per poi chiudere l'azienda dopo poco tempo. C'è una mobilità eccessiva di iscrizioni e cancellazioni che crea illusioni facili e conseguenze deleterie e, quel che è peggio, rappresenta un elemento di instabilità e di discredito con conseguenze negative non solo di ordine economico, ma anche di ordine sociale e di immagine. Questo ci riporta necessariamente alla figura giuridica dell'imprenditore artigiano, la quale va definita sì con riferimento all'articolo 2082, e specie all'articolo 2083 del codice civile, ma anche in funzione di quella professionalità che deve contraddistinguere l'organizzazione e l'esercizio delle attività artigiane. Ciò significa tutelare la dimensione professionale in cui si muove il titolare dell'impresa imperniata non solo sul potere di organizzare, dirigere e gestire l'impresa, ma pure sulla partecipazione diretta e continuativa al processo produttivo con il proprio lavoro personale, anche manuale.

E fin qui tutte le proposte di legge,

grosso modo, concordano. È rimasta posizione esclusiva del gruppo DC quella relativa al riconoscimento della funzione di addestramento e di preparazione dei giovani presenti in azienda al fine di trasferire alle nuove generazioni il patrimonio professionale acquisito e la conseguente continuità dei mestieri del settore. Secondo la proposta democristiana, ciò rappresenta un presupposto soggettivo molto importante al fine di contraddistinguere l'imprenditore artigiano dall'imprenditore industriale che, per sua natura, può prescindere da un qualsiasi apporto personale e professionale qualificato del titolare. Ciò non sarebbe in contrasto con l'articolo 41 della Costituzione, che prevede l'intervento del legislatore ordinario affinché vengano realizzate nel modo più opportuno le finalità proprie della norma costituzionale. Vale a dire che la libertà di iniziativa, da un lato, non deve trovarsi in contrasto con l'utilità sociale né recare danno alla sicurezza umana e, dall'altro, deve essere coordinata ai fini sociali.

Il principio della qualificazione professionale realizzerebbe effettivamente questi fini di carattere sociale conformemente all'articolo 41, come pure all'articolo 45, della Costituzione ed aiuterebbe altresì a combattere le ormai troppo diffuse forme di abusivismo. Ma su ciò non vi è stata disponibilità a convergere da parte di altri gruppi, anche se si deve dare atto che, in certa misura, il concetto di qualificazione professionale è stato in parte recuperato all'articolo 8 con la facoltà riconosciuta alle regioni, in base a convenzioni, di coinvolgere le imprese artigiane singole ed associate nell'istruzione artigiana, come pure di disciplinare le botteghe-scuola purché facciano riferimento a lavorazioni artistiche tradizionali.

Per quanto riguarda l'iscrizione, la revisione, gli accertamenti d'ufficio e la tenuta dell'albo, occorre una particolare attenzione nella revisione periodica per garantire la sussistenza dei requisiti artigiani dell'impresa, avendo l'iscrizione carattere costitutivo; in tal senso, il testo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1985

dell'articolo 7 è stato integrato con opportune precisazioni.

Vi è, infine, un altro punto che ha suscitato notevole contrasto sia al Senato, sia in Commissione alla Camera e riguarda il sistema di composizione delle commissioni provinciali per l'artigianato. Le varie proposte di legge sostengono l'elezione diretta in quanto riconoscono a tali organi una funzione di rappresentanza e di tutela del settore artigiano. Si discosta da questa interpretazione la proposta n. 1206, la quale opta per la designazione da parte delle associazioni di categoria operanti da almeno tre anni nella provincia e aderenti alle rispettive organizzazioni di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Ciò in considerazione che il ruolo di questi organismi, rispetto al passato, risulta assai ridimensionato, avendo il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 affidato ai comuni l'istruttoria per l'iscrizione all'albo, per cui i compiti di queste commissioni rappresentano atti dovuti, e quindi esse hanno assunto caratteristiche prevalentemente burocratico-notarili e tecnico-amministrative e non più quindi funzioni di rappresentanza e di autogoverno. Perciò viene ritenuta sproporzionata la chiamata alle urne della categoria a questi fini.

Ma c'è anche un'altra considerazione, e cioè che la rappresentanza spetta alle organizzazioni sindacali artigiane, che oltretutto sono molto presenti ed attive su tutto il territorio nazionale e sono diventate interlocutrici reali delle istituzioni locali, e specie delle regioni, e perciò stesso in grado di garantire una adeguata presenza in base alla loro potenzialità associativa, rappresentativa ed organizzativa.

Quindi le commissioni, anche se proposte allo svolgimento di funzioni pertinenti al settore dell'artigianato, restano pur sempre organi di natura amministrativa con funzioni propriamente tecniche, che non possono coincidere e tanto meno interferire con la funzione della rappresentanza di interessi delle organizzazioni sindacali di categoria.

Perciò si ritiene il sistema della designazione più agile, ugualmente rappresentativo e democratico, meglio rispondente alle attuali funzioni delle commissioni provinciali per l'artigianato, considerati anche i positivi risultati che tale sistema ha dato nelle province autonome dove è già entrato in funzione.

Su questo tema vi sono state successive proposte mediatrici del relatore: la prima, che riproponeva il testo licenziato dalla Commissione industria del Senato, che a suo tempo aveva registrato una larga convergenza; una seconda, sottoposta anche al parere della Commissione affari costituzionali (che si è espressa positivamente), che delega le regioni a stabilire con apposite leggi le norme relative alla composizione, alle procedure per la costituzione, all'organizzazione ed al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato, che è stata alla fine approvata a maggioranza in Commissione.

Si è proceduto anche a completare la composizione della commissione con l'inserimento delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'ufficio provinciale del lavoro, e con la presenza di esperti.

Su problemi più particolari, come quelli riguardanti i panificatori, gli autotrasportatori, i barbieri, i parrucchieri, eccetera, sembrano sufficienti le formule di salvaguardia inserite in termini generali agli articoli 2 e 5, con riferimento alle specifiche normative statali in vigore; come pure sembrano soddisfatte, agli articoli 1 e 13, le esigenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vi deve essere la consapevolezza, espressa peraltro dalla riflessione che ha coinvolto tutti i gruppi parlamentari, che occorre pervenire alla nuova disciplina non con ottica limitata, ma con il coinvolgimento ed il concorso costruttivo ed ampio di tutte le forze, dovendo essa rappresentare il presupposto organico per la valorizzazione del settore e delineare il quadro normativo entro il quale do-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1985

vranno coordinarsi ed esplicitarsi le funzioni statali e regionali.

Perciò possiamo affermare la sua natura di riforma istituzionale, volta a proiettare l'artigianato in una nuova dimensione tecnologica e professionale, nel contesto di una politica organica di programmazione e di sviluppo, nella prospettiva di un artigianato a livello europeo.

Ritengo che, dopo l'intenso e proficuo confronto avvenuto in Commissione, e quello che si apre oggi qui in aula e che continuerà nei prossimi giorni, ci troviamo nelle condizioni oggettive di approvare rapidamente la legge, che sarà una risposta positiva ed incoraggiante alle attese degli artigiani italiani, i quali rappresentano un settore importante e meritevole della nostra economia (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

BRUNO ORSINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Bianchini. Ne ha facoltà.

GIOVANNI CARLO BIANCHINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo la relazione dell'onorevole Righi, vorrei mettere in evidenza quali sono state le difficoltà che sono emerse nel dibattito in Commissione e quali sono i nodi che quest'Assemblea è chiamata a sciogliere con il dibattito ed il voto conclusivo.

La legge-quadro per l'artigianato attende una definizione ormai da diverse legislature, e la prima difficoltà che si è sempre incontrata è stata quella di dare una definizione dell'imprenditore artigiano e dell'impresa artigiana. Se si osserva il testo dell'articolo 2 come è stato formulato al Senato e confermato dalla Commissione industria della Camera, si può vedere che basterebbe espungere le parole «imprenditore artigiano» per avere una definizione che potrebbe andare be-

nissimo per qualsiasi tipo di attività commerciale, produttiva, di servizi svolta con il concorso anche manuale dell'imprenditore.

Questo problema della definizione dell'imprenditore artigiano e dell'impresa artigiana è stato oggetto di un approfondito dibattito anche nella nostra Commissione, dibattito che si è allargato anche alla difficoltà di trovare dei criteri per l'individuazione dei settori di attività da includere, compresi i settori di servizio. Dirò tra poco quale sia il mio parere su questo punto così come su un altro problema, quello dei limiti dimensionali dell'impresa.

La terza difficoltà che abbiamo incontrato è stata quella dell'individuazione del metodo con cui procedere per la costituzione delle commissioni provinciali per l'artigianato, che devono rimanere — come ha detto il relatore — organi burocratici di autogestione.

Tutte queste difficoltà spiegano bene perché soltanto oggi si sia giunti, e devo dire abbastanza faticosamente, ad affrontare questo argomento qui in aula.

MAURO OLIVI. Sono passati ormai 2.933 giorni da quando è stata svolta la prima relazione su questo argomento!

PRESIDENTE. Non so a chi lei, onorevole Olivi, intenda rivolgersi con questa accusa. Posso dirle che nelle conferenze dei presidenti di gruppo si è più volte discusso sull'opportunità di inserire all'ordine del giorno questo argomento. Ma sempre purtroppo, per una serie di ragioni non dipendenti dalla volontà di nessuno, non è stato possibile farlo. Vede però che oggi, primo giorno possibile, si è subito cominciato a trattare l'argomento.

GIOVANNI CARLO BIANCHINI. Credo, signor Presidente, che l'onorevole Olivi si riferisse a problemi politici più generali ed anche alle passate legislature, visto che il ritardo non è imputabile a questa legislatura e alla relativa Presidenza.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1985

PRESIDENTE. Ho voluto chiarire le cose in riferimento appunto alle responsabilità di questa Presidenza.

GIOVANNI CARLO BIANCHINI. Che a mio avviso non esistono affatto.

Vorrei ora soffermarmi su alcuni punti specifici, e innanzitutto su quello relativo alla qualificazione professionale e alla libertà di accesso. Il confronto è stato su questo abbastanza serrato, sia tra le forze politiche sia a livello istituzionale, al Senato così come poi alla Camera. Vi era chi sosteneva che la qualificazione professionale non può andare d'accordo con la libertà di accesso: in effetti per altri settori (anche commerciali) sono stati inseriti filtri di carattere amministrativo per la tutela della professionalità. È successo per gli agenti rappresentanti e così succederà probabilmente anche per i mediatori.

Questa difficoltà di coniugare la qualificazione professionale richiesta con la libertà di accesso è stata risolta dal testo del Senato nel senso di liberalizzare l'ingresso, fatto sempre salvo l'intervento di specifiche leggi vigenti dirette a tutelare particolari aspetti e soprattutto la sicurezza del consumatore.

A mio avviso si è fatto bene — sempre in tema di qualificazione professionale — ad introdurre all'articolo 8 la possibilità che le regioni possano, per mezzo di apposite convenzioni, utilizzare, soprattutto per certe attività di carattere artistico, le botteghe artigiane come botteghe-scuola. Siamo a questo livello; è una caratteristica che il relatore stesso ha sottolineato e che contraddistingue l'attività artigiana, rispetto ad altri tipi di attività: ossia, quella di essere il luogo privilegiato di addestramento e formazione professionale. Per taluni tipi di attività, questo è molto chiaro; certamente il fatto che nell'impresa artigiana convergono attività che spaziano dall'edilizia all'autotrasporto, alle lavorazioni artistiche, rendeva difficoltoso che venisse accettato il concetto di bottega-scuola per tutti i tipi di attività; non v'è dubbio. Questo lo capisco e capisco anche che, se bene è

stato fatto ad introdurre all'articolo 8 l'indirizzo per le regioni di convenzionarsi con le botteghe artigiane soprattutto in questi campi, che diventano così luoghi privilegiati di formazione professionale, io credo che, almeno nel dibattito e negli stimoli che possiamo imprimere, questo concetto debba essere ulteriormente rafforzato perché vi sono attività che corrono il rischio di essere disperse, a livello periferico (ho in mente la mia provincia e la mia regione). Vi è il rischio che potenzialità di lavoro, in questo senso, vadano disperse, soprattutto per i giovani di cui spesso ci occupiamo, per quanto riguarda il problema occupazionale. Vi è il rischio di perdere una ricchezza ulteriore, se leghiamo l'artigianato al turismo ed al commercio, essendo il nostro paese particolarmente vocato al problema turistico.

Credo che il problema della qualificazione professionale, che è stato reso compatibile con la libertà di accesso, trovi però per certi tipi di attività una sottolineatura necessaria, che veda proprio privilegiato e qualificato il lavoro artigiano inteso come momento principe di addestramento. Ripeto ciò nel momento in cui la difficoltà di definire l'impresa, l'imprenditore artigiano, è chiaramente evidente anche all'articolo 2; del resto, il dibattito che si è svolto in Commissione sulla definizione di impresa artigiana e sui settori di attività, ha chiaramente manifestato siffatta difficoltà. Quando ci siamo confrontati su quali settori di attività includere (rispetto ad un emendamento votato poi in Commissione, alla Camera, nel tentativo di eliminare oscurità che il testo del Senato aveva lasciato proprio sull'attività dei servizi), si è manifestato un certo contrasto tra le forze politiche, indubbiamente. Vi era infatti chi intendeva includere nei servizi non soltanto quelli commerciali, ma anche gli altri del cosiddetto terziario avanzato: anche il dibattito su tale punto dimostra in un certo senso la difficoltà di questa legge-quadro sull'artigianato, perché indubbiamente la stessa definizione che abbiamo dato fa sì che meglio, e forse con

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1985

più chiarezza, il legislatore parli di una legge-quadro per l'impresa minore.

Dobbiamo dirlo: ormai, le cose sono state avviate in una certa direzione e credo che sia politicamente difficile tornare indietro, ma ripeto che la definizione che risulta dall'articolo 2, il dibattito che si è svolto sull'articolo 3 (definizione di impresa artigiana) testimoniano gli equivoci che ancora circondano il concetto di impresa artigiana. In effetti, si tratta di equivoci che derivano dalla realtà mutevole (cui abbiamo assistito) di trasformazione del nostro sistema economico ed allora, prendendo atto di queste difficoltà e del dibattito aperto in proposito, abbiamo ritenuto (parlo a titolo personale, ma vi sono anche altri colleghi della democrazia cristiana) di rimanere in un ambito, se vogliamo, di carattere tradizionale, pur di non correre rischi per innovazioni che mal si inquadrano nel concetto di impresa artigiana, pur con tutti gli equivoci di cui dicevo.

In sostanza, abbiamo fatto passare in Commissione un emendamento che riproporremo all'Assemblea: vorremmo in sostanza che venisse confermato in Assemblea il testo della Commissione, quanto meno per chiarire che i servizi commerciali sono fuori dalla attività artigiana; c'è il rischio infatti di qualificare i servizi in senso lato, come faceva il testo del Senato; più che in questa direzione dei servizi commerciali, potrebbero nascere equivoci per una serie di altri servizi che si stanno delineando e che potrebbero dare origine a numerose attività, che verrebbero automaticamente incluse nell'attività artigiana, se il testo approvato dal Senato fosse preso come base di discussione. Dico questo non perché vogliamo liquidare il problema dei servizi, che va senz'altro approfondito e che, rispetto alle variazioni che si verificano all'interno della nostra società, necessita di un'attenta valutazione. Non deve sorgere alcun contrasto di interessi tra le varie organizzazioni le quali tentano, attraverso la legislazione, di accaparrarsi quote più grandi di attività, sia per quanto riguarda l'arti-

giana. Questa questione è stata approfondita allorquando abbiamo trattato l'argomento delle dimensioni della attività artigiana come criterio di individuazione della sua sfera di competenze.

Mi rendo perfettamente conto dell'equivocità del problema, che è nelle cose, ma ritengo sia corretto non forzare la mano e quindi rimanere sulle posizioni che sono emerse nella Commissione industria. Per quanto concerne inoltre il problema dei limiti dimensionali, che rappresenta il secondo criterio in aggiunta a quello dei settori di attività per individuare l'impresa artigiana, non vi è dubbio che il dibattito svoltosi in Commissione ha rilevato che le innovazioni tecnologiche, apportate in alcuni settori, comportano che i limiti dimensionali proposti dal Senato, ed anche dalla Commissione industria della Camera, difficilmente permettono l'individuazione di un'impresa artigiana. In altri termini, tali innovazioni tecnologiche fanno sì che, anche con un ridotto numero di dipendenti, il fatturato sia largamente superiore rispetto al passato.

Sorge allora il problema di quali limiti dimensionali scegliere per le lavorazioni in serie, tenendo conto delle innovazioni tecnologiche. Questo è un altro punto di equivocità all'interno del discorso che facevo prima e che ha indotto i membri della Commissione industria a ridurre da 20 a 18 gli addetti per ciascuna impresa artigiana, consentendo nel contempo l'aumento di tale numero qualora vi siano molti apprendisti. Tutto ciò caratterizza l'impresa artigiana come luogo privilegiato di addestramento professionale. La Commissione industria ha quindi dato il suo fattivo contributo alla soluzione di questo problema, pur lasciando una sostanziale equivocità, in quanto ridurre il numero degli addetti di due unità non rappresenta un grande cambiamento, soprattutto all'interno di certe attività particolari.

Mi corre l'obbligo di dire che, nel momento in cui questa legge-quadro — se fosse approvato il testo elaborato della Commissione — favorirà l'ingresso di gio-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1985

vani apprendisti, indubbiamente occorrerà modificare la legislazione sull'apprendistato. Siamo di fronte ad un problema urgente e da parte governativa si preannunciano interventi in questa direzione, così come numerosi parlamentari hanno dichiarato di voler presentare alcune proposte di legge. La questione è stata lungamente dibattuta all'interno della Commissione lavoro, allorché si è esaminata la riforma del collocamento, che, a questo punto, non si sa quale sorte subirà. Ritengo comunque che sia urgente approvare un provvedimento che ridefinisca i rapporti di apprendistato, per coerenza non solo con la politica dell'occupazione giovanile di cui tutti parliamo, ma anche con le indicazioni che emergono da questa legge-quadro che tende a favorire l'ingresso di apprendisti anche in termini dimensionali, così come previsto dal testo elaborato dalla Commissione industria. Sono convinto che un'agevolazione concessa alle imprese artigiane in questo senso consentirebbe, al di là dei tassi di sviluppo economico, di disporre immediatamente di decine di migliaia di posti di lavoro per i giovani a cominciare da domani mattina, qualora le norme fossero riviste. Del resto, già alcuni contratti stipulati tra organizzazioni dei lavoratori e imprese hanno prefigurato questo sistema, prima ancora del recepimento legislativo.

Un ultimo punto, sul quale vorrei soffermarmi, è quello degli organi autogestiti, che indubbiamente costituisce il terzo nodo che ci ha visti divisi nel dibattito e che, soprattutto dal punto di vista politico, ha provocato la rimessione all'Assemblea del provvedimento da parte del gruppo comunista. Perché no alle elezioni e sì alle designazioni? Un primo motivo lo ha richiamato il relatore: qui si tratta di compiti burocratici; dopo che ai comuni è affidata la gestione dell'istruttoria, alle commissioni provinciali dell'artigianato non resta che un compito di carattere burocratico in base alla presa d'atto dell'esistenza di alcuni requisiti. Questo viene già fatto per altri albi professionali (gli agenti rappresentanti e i

mediatori, ad esempio), per i quali non si procede ad elezioni.

Un secondo obiettivo, che potrebbe essere opposto a tale impostazione, consiste nell'affermare che si vuole che le commissioni provinciali dell'artigianato abbiano non solo compiti di carattere burocratico, ma anche compiti di carattere promozionale. Superata quindi la fase burocratica, si dovrebbe a questo punto convenire sull'opportunità delle elezioni, perché le commissioni provinciali dell'artigianato diventano organi autogestiti. In proposito, vorrei rilevare che l'articolo 1 del provvedimento, nel testo pervenutoci dal Senato, formula per le regioni l'indirizzo di conferire le deleghe agli enti locali per i compiti di promozione dell'artigianato: non si parla delle commissioni provinciali dell'artigianato, si fa riferimento agli enti locali, ed io presenterò un emendamento nel quale si prevede che le regioni possano delegare i compiti promozionali anche alle camere di commercio. Vorrei ricordare che in questi giorni alla assemblea dell'Unione nazionale delle camere di commercio è stata prospettata in maniera oltremodo chiara e decisa l'idea della riforma delle camere di commercio, nel senso di autogestione da parte di tutte le categorie economiche di questo istituto e delle risorse che faranno capo a questo istituto, anche dal punto di vista dell'approvvigionamento delle fonti di finanziamento.

Nel momento in cui la democrazia cristiana — questo lo posso dichiarare come responsabile del mio partito sui problemi del commercio — ...

ALBERTO PROVANTINI. Dovresti sapere che la camera di commercio non è un ente locale e che ad essa non si possono affidare deleghe!

GIOVANNI CARLO BIANCHINI. Perché non escludere questa possibilità?

ALBERTO PROVANTINI. La delega viene data agli enti locali e le camere di commercio non sono enti locali!

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1985

GIOVANNI CARLO BIANCHINI. Sulla questione di che cosa siano le camere di commercio si è discusso a lungo, collega Provantini, anche dal punto di vista giuridico (*Commenti del deputato Provantini*).

PRESIDENTE. Onorevole Bianchini, l'onorevole Provantini lo sa perfettamente! Avete due punti di vista diversi!

GIOVANNI CARLO BIANCHINI. Certamente, ma il dibattito è aperto sia sul piano giuridico, sia fra il personale delle camere di commercio, che ha chiesto ripetutamente di essere incluso nel contratto degli enti locali. Accenno a questo, solo per dire come vi sia un po' di confusione in materia. In ogni caso, sostengo la possibilità di prevedere che non siano escluse, sia pure attraverso forme di convenzione, le camere di commercio dall'attività di promozione. Dico questo perché — a prescindere dal fatto che ciò è già avvenuto in taluni casi — nel momento in cui le camere saranno gestite direttamente dalle categorie economiche, in una visione di tipo imprenditoriale, ma che dovrà guardare a tutto il territorio, svanirà in termini sostanziali l'idea di dare alle commissioni provinciali dell'artigianato compiti di questo tipo, che invece possono utilmente essere svolti dalle camere di commercio.

Affermo questo, anche perché in tal modo saranno evitate continue sovrapposizioni, che si verificano attualmente a livello locale. Inoltre bisogna tenere presente che tutti i progetti di legge presentati in passato sulla riforma delle camere di commercio (compresa la proposta del gruppo comunista) prevedono — ed è un modo per collocarle in una visione privatistica, più di quanto desiderino fare altri gruppi — l'attività di promozione per tutti i settori di iniziativa economica, e non soltanto, quindi, per l'industria e per il commercio (essendo, secondo il dettato costituzionale, l'agricoltura e l'artigianato di competenza delle regioni).

Pertanto tutti i gruppi che hanno presentato proposte di legge in materia hanno ipotizzato che l'attività promo-

nale debba investire diversi settori economici, compreso quello dell'artigianato. Poiché queste proposte di legge esistono — una verrà presentata anche dal gruppo della democrazia cristiana — e tutte tendono alla riforma delle camere di commercio con l'autogestione delle categorie economiche, credo che compiti promozionali unificanti, senza dispersione di risorse, possano utilmente essere svolti in un concetto di autogestione più vasto rispetto a quello che l'altro giorno Bassetti ha chiamato il «comune economico», cioè dalle camere di commercio a livello locale. In questa visione, dunque, ritengo che possa cadere il problema di giustificare i motivi dell'elezione, con compiti promozionali, delle commissioni provinciali per l'artigianato. Questo, almeno, è il mio parere convinto.

Inoltre, anche per quel che riguarda il mondo delle categorie interessate, mi sembra che questo dibattito sia stato abbastanza superato. Faccio un esempio molto concreto, basandomi su dati documentati. La CNA della mia provincia — non so se parlasse a nome della regione — ha proposto in un suo documento di procedere a votazioni su lista bloccata, sulla base delle designazioni delle associazioni maggiormente rappresentative. Dal punto di vista formale, una proposta del genere potrebbe anche trovarmi d'accordo perché, in sostanza, resta ferma la designazione: per cui, se la foglia di fico è rappresentata dalla lista bloccata, non c'è problema. Non c'è problema se questa dovesse essere la forma di compromesso...

RENATO DONAZZON. È una forma di democrazia diretta!

GIOVANNI CARLO BIANCHINI. Dico questo perché talvolta si è sostenuto che le stesse organizzazioni più rappresentative dell'artigianato erano divise su tale punto. Forse siamo più divisi noi, per motivi che nella sostanza sono rilevanti fino ad un certo punto e che le stesse categorie, in definitiva, finiscono per non apprezzare, perché sono più interessate,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1985

quando parliamo di apprendistato, ai problemi della Artigiancassa e della promozione all'estero.

Questo è un altro punto concreto su cui invito gli amici del gruppo comunista a riflettere. Facciamo pure una discussione serrata, ma non impediamo che si concluda l'iter di questa legge-quadro. È questo il nodo più importante dal punto di vista politico che ancora deve essere risolto. Se riusciamo a comprendere ragionevolmente il significato e la natura di questo problema, probabilmente possiamo giungere all'approvazione di queste proposte di legge con estrema facilità.

Concludendo, noi siamo certamente favorevoli ad una rapida approvazione della legge-quadro per l'artigianato, confermando il testo della Commissione ed inserendovi soltanto qualche aggiunta. Mi riferisco, in particolare, ad un emendamento che è stato respinto in Commissione e che ritengo importante riproporre, al fine di precisare le agevolazioni per i consorzi tra le imprese artigiane, perché non sarebbe corretto né omogeneo consentire che la libertà di vendita diretta dei prodotti delle aziende artigiane sia altrettanto ribaltabile per i consorzi di imprese artigiane. Non dico che questo non debba essere consentito, dico che deve avvenire nel rispetto delle leggi sul commercio. Dunque, non vogliamo impedire che ciò avvenga. Ci mancherebbe altro! Però, chi è preposto a queste cose deve essere abilitato a farle, e le condizioni non devono essere di disparità per nessuno.

Per quanto riguarda il mantenimento dell'esclusione dei servizi commerciali dall'oggetto dell'attività artigiana, si è prevista la possibilità di utilizzare le camere di commercio anche per questi compiti. Quindi, definendo soltanto alcuni punti, mi sembra che si possa manifestare in quest'aula la volontà politica di arrivare rapidamente all'approvazione di questa legge-quadro, per dare una risposta concreta al settore (il collega Olivi ha parlato di 2933 giorni; noi speriamo che siano 2934 o 2935, non di più), che

tuttavia non può essere costituita soltanto dall'approvazione della legge-quadro. Infatti, quest'ultima costituisce soltanto un tassello di un mosaico formato anche da altri provvedimenti riguardanti la revisione dell'apprendistato, la riforma del sistema pensionistico, i consorzi.

A proposito di consorzi, ci è pervenuto dal Senato un testo in materia ed il presidente della nostra Commissione lo ha già proposto alla nostra attenzione. Quando si parla di provvedimenti in favore delle imprese artigiane, non bisogna dimenticare che è anche necessario favorire le innovazioni e le possibilità di esportazione di tali imprese. Il settore attende un provvedimento in questo senso, così come attende una legge di revisione dell'Artigiancassa.

Con questa visione complessiva degli interventi necessari per favorire l'artigianato, sottolineo ancora una volta la necessità di una rapida approvazione della legge-quadro in discussione dopo un corretto confronto, così come è accaduto in Commissione (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse. Ne ha facoltà.

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non so se questo sia l'ultimo atto del travagliato iter della legge-quadro sull'artigianato, e lo dico perché se, come penso, verrà approvato il testo che è stato elaborato dalla Commissione industria della Camera, il provvedimento dovrà tornare al Senato. E, come si sa, potrà anche accadere che il testo venga ulteriormente modificato, con le conseguenze che tutti possiamo immaginare.

La legge-quadro sull'artigianato ha avuto — come è stato già ricordato da altri colleghi — un iter estremamente lungo e travagliato. Riandare con la memoria ai progetti di legge presentati sull'argomento in altre legislature potrebbe costituire un utile elemento di studio anche sul funzionamento del nostro Parlamento, sulle varie posizioni po-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1985

litiche che i differenti gruppi politici hanno di volta in volta assunto sul problema che riguarda non solo una categoria, ma più ampiamente un mondo dell'attività e del lavoro, che nel nostro paese ha sempre avuto, ha e dovrà avere in futuro una grande importanza e rilevanza, per le conseguenze di carattere sociale ed economico sulla occupazione e per il fatto che costituisce uno dei fondamenti del nostro sistema, così si è venuto manifestando nel corso non soltanto degli ultimi decenni ma addirittura dei secoli. La tradizione dell'artigianato in Italia è tradizione che risale alla notte dei tempi.

Polemiche, scontri, incontri, confronti nelle aule parlamentari, nella Commissione industria, hanno portato innanzitutto ad un tentativo di approvare (nella scorsa legislatura) *in extremis* — in «zona Cesarini», per usare un termine calcistico — una legge per l'artigianato, tentativo fallito proprio nell'ultima o penultima seduta della Commissione industria della Camera. Nel 1983, il gruppo della democrazia cristiana ritirò in Commissione l'assenso alla sede legislativa. Poi la legge è andata al Senato ed è stata approvata nel testo che abbiamo esaminato in questi ultimi mesi e, in ogni caso, in un primo tempo l'attenzione delle forze politiche si è incentrata su un punto che è stato motivo di grande dibattito nel mondo dell'artigianato. Mi riferisco al tentativo posto in atto di creare un filtro all'accesso attraverso quella che veniva — forse impropriamente, ma molto suggestivamente — chiamata una specie di patente, di tessera di accesso al mondo dell'artigianato; un filtro, insomma, che avrebbe causato storture e che sarebbe stato, secondo il modo di vedere nostro ma anche del mondo dell'artigianato, un'ulteriore fonte di clientelismo, in un paese come il nostro che di tale fenomeno già soffre in misura assai grave.

Tale problema, pur se apparentemente accantonato, torna anche nel dibattito che stiamo affrontando in questo momento; torna quando si pongono interrogativi e si manifestano dubbi in ordine

alla definizione di imprenditore artigiano e di impresa artigiana, quando si parla della qualificazione dell'artigiano, della necessità dei corsi di addestramento professionale. Ricordo che nella scorsa legislatura era stato effettuato, mediante una proposta di legge, il tentativo di creare, attraverso la figura del «maestro artigiano», una sorta di casta, poiché il titolo in questione veniva poi dato attraverso filtri e sistemi che non garantivano in alcun modo la necessaria assoluta imparzialità.

Mi rendo conto che, in un mondo che si sta evolvendo e che sta rapidamente avviandosi verso quella che viene definita la società postindustriale, risulti necessario trovare alcune definizioni di facile comprensione che possano essere introdotte non soltanto nelle leggi, ma anche in atteggiamenti che trovino conferma nella realtà del mondo del lavoro in cui viviamo. Per altro, il mondo dell'artigianato vive in una sua dimensione ed in una sua realtà. Dare una patente o una qualificazione ad un parrucchiere o ad un sarto, ad esempio, non ha alcun significato, di fronte alla realtà di un mercato che deve rispondere in maniera positiva o negativa alle capacità professionali dell'imprenditore artigiano. È infatti il mercato che stabilisce la sopravvivenza o meno di un imprenditore o di una impresa artigiana, che ne decreta il successo o l'insuccesso.

Mi sembra quindi che, al riguardo, finalmente le forze politiche che avevano espresso tale tentativo abbiano avuto un ravvedimento, anche di fronte alla ribellione, all'opposizione netta di tutte le associazioni di categoria del mondo dell'artigianato, che hanno detto francamente e fermamente «no» al tentativo di porre limitazioni all'ingresso nel mondo artigiano: limitazioni che non trovano riscontro in altri campi di attività imprenditoriale in Italia. È vero: questo disegno di legge-quadro non è tra i migliori che si potessero immaginare, e ciò costituisce la conseguenza delle discussioni, dei confronti e degli scontri che si sono realizzati e di cui il dibattito in quest'aula è una

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1985

delle conseguenze. Non possiamo dimenticare, infatti, che se la legge-quadro viene esaminata in Assemblea, dopo essere stata assegnata alla Commissione in sede legislativa, ciò accade perché su un punto, che viene definito nodale, particolarmente da parte del gruppo comunista, vi è stata una precisa presa di posizione.

Dicevo che questa legge non è tra le migliori che si potessero immaginare, ma credo che possa rispondere ad alcune esigenze che sono state espresse dal mondo artigiano. Dicevo anche che ormai da quasi trent'anni si avvertiva la necessità di una revisione della legge varata nel 1956, che conteneva norme che pure hanno dato esito positivo e, in certe fasi, hanno dato impulso al mondo artigiano, ma che evidentemente aveva risentito dell'usura del tempo e richiedeva aggiustamenti e focalizzazioni, soprattutto perché, nel frattempo, era stata varata la riforma delle regioni, titolari nel campo dell'artigianato di alcuni poteri che dovevano essere definiti attraverso una legge-quadro. Ora, per la verità, il testo che stiamo discutendo è forse in alcuni punti troppo specifico e non risponde quindi ai criteri cui dovrebbe, in linea generale, ispirarsi una legge-quadro, al fine di dettare linee fondamentali di indirizzo, per lasciare poi alle regioni, come vuole la Costituzione, la possibilità di emanare leggi specifiche di attuazione. Non ce ne lamentiamo, però, anche perché il mondo dell'artigianato attende — e lo ha ripetuto anche ieri — il varo di questa legge; ed anche perché attende, dopo il varo della legge, altri provvedimenti che definiscano meglio il ruolo del settore nell'ambito della programmazione economica. Del resto, appare evidente a tutti che, in un mondo economico e sociale che subisce ampie trasformazioni, in cui il settore industriale sta attraversando una crisi che produce disoccupazione, che produce mancanza di risorse, che non ha ancora individuato bene i settori di investimento e gli investimenti da effettuare, il mondo dell'artigianato, dicevo, ha una funzione insostituibile per tentare di alleviare

l'estesissima piaga della disoccupazione e in particolar modo di quella giovanile.

Credo che uno dei nodi fondamentali di questa legge siano i criteri per individuare i settori di attività da includere nell'ambito dell'artigianato. Non esiste una linea di demarcazione precisa tra alcuni settori che vengono definiti artigianali e settori più propriamente industriali: basti pensare, come è già stato ricordato, al terziario avanzato, al settore dei servizi. Stabilire una linea di demarcazione ben precisa tra questi due settori è impresa ardua se non addirittura impossibile, ma è certo che questa legge e in particolare i provvedimenti successivi che dovranno essere attuati, per aiutare il mondo dell'artigianato nel suo decollo, per reggere anche il confronto con determinate sfide che sono sul tappeto, dovranno impedire l'osmosi che si è verificata in tutti questi anni e per la quale imprese che di artigiano non avevano più nulla e che potevano essere più propriamente ascritte al mondo dell'impresa industriale, possano, usufruendo di volta in volta di alcune agevolazioni, entrare nel mondo dell'artigianato senza averne né i titoli, né i requisiti.

Credo che giustamente la Commissione competente abbia modificato il testo trasmesso dal Senato riducendo, sia pure in maniera simbolica, da 20 a 18 il numero degli addetti dell'impresa artigiana, favorendo la possibilità di un computo maggiore per quanto riguarda gli apprendisti proprio per lanciare un messaggio e cercare di arrivare ad una maggiore definizione del settore dell'artigianato e di quello che più propriamente appartiene all'industria.

Il problema relativo alla costituzione degli organi di autogoverno della categoria, che pare che stia molto a cuore al gruppo comunista, alla fine non è che un falso problema, così come l'esperienza insegna attraverso le commissioni provinciali per l'artigianato, ormai praticamente inesistenti per quanto riguarda la capacità di incidere sulla realtà del mondo dell'artigianato.

Credo che sarebbe meglio se le catego-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1985

rie, non soltanto quelle dell'artigianato, potessero esprimere attraverso elezioni i loro rappresentanti e i loro organi di autogoverno.

Credo che anche alcune formule che vengono ribadite in questa legge, relative alla maggiore o minore rappresentatività di certe associazioni, debbano essere abolite, perché la rappresentatività viene determinata proprio all'interno del mondo dell'artigianato dalla capacità delle varie associazioni di acquisire forza per la propria attività; e si tratta di una forza che deve poi tradursi anche in forza contrattuale. Certo, non viviamo nel migliore dei mondi possibili, e forse questa è un'utopia; credo comunque che si debba fare uno sforzo e che un'indicazione in questo senso debba esser data da parte della Camera cercando di approvare un testo che su questo problema non sia definitivo.

Ritengo che il meccanismo della designazione, francamente, possa lasciare abbastanza perplessi, anche se è vero che ormai i comitati provinciali non hanno più poteri cui far riferimento; credo, però, che non si debba offrire la possibilità, o quanto meno la tentazione, alle burocrazie che potrebbero nascere all'interno delle varie associazioni di esercitare una pressione ancora più forte mediante la designazione, senza il vaglio di un'elezione diretta.

Il gruppo del MSI-destra nazionale si riserva di prendere posizione al momento del voto sugli emendamenti che indubbiamente saranno presentati, soprattutto circa la costituzione degli organi di autogoverno all'interno della categoria. Occorrerà inoltre considerare con maggiore attenzione, quando si arriverà alla discussione dell'articolato, le proposte che miravano ad inserire altri parametri, come ad esempio quello del rapporto tra costo del lavoro e valore aggiunto, per una definizione dell'impresa artigiana.

Con queste riserve in merito ai singoli punti che abbiamo indicato, credo che il nostro gruppo possa dare il proprio assenso a questa legge-quadro per l'artigianato. Speriamo che, licenziando questo provvedimento, il Parlamento non pensi

di aver esaurito il proprio compito, le proprie funzioni: esso dovrà invece cercare di stimolare in futuro il Governo perché emani norme atte a sostenere l'autentico mondo dell'artigianato in questa sua lotta per la sopravvivenza, che è poi una battaglia anche per la nostra economia, se si tiene conto della necessità di uno sbocco per il problema della disoccupazione, che è davanti all'attenzione di tutti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sacconi. Ne ha facoltà.

MAURIZIO SACCONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, vorrei innanzitutto soffermarmi sui caratteri generali che hanno ispirato la nostra attività legislativa con riferimento a questo provvedimento. Ci preme soprattutto sottolineare che nei tempi in cui viviamo, segnati da una grande trasformazione economica, è necessario far aderire la norma a questa realtà così mutevole. La norma, cioè, non può essere astratta in rapporto al tempo e al luogo, come per altro non può certo commisurarsi soltanto con problematiche contingenti. La norma, oggi, può e deve riferirsi ad un arco di tempo sufficientemente ampio, che può, più o meno, farsi coincidere con l'ultima parte di questo secolo, nel corso del quale tutte le società industriali sono chiamate a quella grande trasformazione iniziata già da anni e che, tuttavia, deve ancora svolgersi secondo ritmi molto più accelerati di quanto non abbiamo conosciuto nel recente passato. Soprattutto in un paese come il nostro, ricco di potenzialità e capacità e, per altro verso, con una normativa non sempre confacente alla loro espressione, occorre quella che vorremmo chiamare una *regulation*, ovvero una ridefinizione della normativa riguardante l'assetto economico-produttivo del paese, che si sviluppi lungo due linee: una tesa a rafforzare i poteri di intervento dello Stato a livello delle grandi opzioni, dell'allocazione delle grandi risorse; l'altra tesa a liberare la diffusa imprenditorialità minore da tutti

quei vincoli che ne inibiscono la rapida trasformazione in funzione delle opportunità offerte dal mercato.

La crescita di competitività reale del nostro sistema richiede, per un verso, grandi investimenti nella ricerca, ambiziosi programmi di domanda pubblica, concertazioni tra Stato e grandi imprese in ordine alle fondamentali scelte di sviluppo del paese e, per l'altro, la possibilità che la ricaduta di tali scelte avvenga diffusamente, grazie anche a quella caratteristica tipica del nostro sistema che tanti osservatori esterni ci invidiano e cioè quella della sua, come dice Alain Minc, polimorfia, ovvero quella della sua grande capacità di recepire ogni elemento di novità.

Il parametro su cui si deve misurare la crescita del sistema non è più quello del fatturato-quantità, ma piuttosto quello del fatturato-qualità, là dove qualità sta per qualificazione del prodotto, del processo produttivo, per immagine del prodotto stesso, per servizio. In altri termini, un parametro nel quale si evidenziano soprattutto i valori immateriali di impresa. Quest'ultima, quindi, è chiamata ad una profonda trasformazione, forse ad una continua trasformazione, ad una possibilità di adattarsi costantemente alle sollecitazioni che provengono dal mercato, alle ricadute che dalle grandi opzioni possono essere colte. Pertanto, l'impresa deve ricercare la forma giuridica che più possa corrispondere alle specifiche caratteristiche dei suoi fattori produttivi (capitale e lavoro), al suo contenuto, alla sua attività, oltretutto sempre più difficilmente definibile secondo i canoni tradizionali di secondario e terziario.

A nostro avviso, si rende necessaria una normativa semplice, elastica, tale da non inibire quanto il mercato sollecita e tale, quindi, da favorire la massima mobilità della stessa forma giuridica dell'impresa. Di questa natura non deve essere soltanto la normativa che definisce la forma di impresa ma, più in generale, tutta quella che si riferisce all'attività dell'impresa stessa, alle modalità con cui essa scompone e ricompone ovvero organizza i fat-

tori produttivi. Bisogna superare, pertanto, quella rigida separazione che ancora intercorre tra impresa artigiana, industriale, commerciale e cooperativa con riferimento agli aspetti fiscali, parafiscali, creditizi, dei rapporti di lavoro, delle forme associative, conservando tutt'al più una gradazione di tali aspetti che tenga conto della dimensione qualitativa dell'impresa, in rapporto cioè alla sua diversa capacità organizzativa.

E quante volte ancora noi possiamo constatare come l'illusione di una modesta agevolazione (incerta nel se e nel quando) inibisce mutazioni di impresa o sinergie tra impresa e impresa, che il mercato sollecita?

La stessa competenza delle regioni dovrebbe tradursi sempre più in servizi reali ed infrastrutture piuttosto che in erogazioni finanziarie. La minore impresa diffusa abbisogna, infatti, soprattutto di un contesto economico generale favorevole, di una grande impresa che sviluppi innovazione e che sappia diffondere questa innovazione, di infrastrutture ovvero di reti connettive efficienti e poco onerose, di normative semplificate; e quando si voglia a questa minore impresa rivolgere incentivi diretti, questi devono essere diffusi, non discrezionali (ovvero incerti nel se e nel quando) e mirati su parametri essenziali, come l'investimento e l'occupazione.

Per quanto riguarda l'artigianato, mi arrischio a dire: meno Artigiancassa e più sostegno all'apprendistato, alla formazione del capitale umano; più vantaggi fiscali per l'investimento, cioè meno incentivi diretti che, nella misura in cui sono, torno a ribadirlo, incerti nel se e nel quando, non determinano l'imprenditore a compiere o non compiere quella determinata scelta di investimento.

Ho voluto soprattutto soffermarmi sulle linee che hanno ispirato la nostra azione parlamentare alla Camera ed al Senato, in questa come nelle trascorse legislature, per rilevare che non abbiamo condiviso certe esasperate conflittualità, con riferimento ad alcuni punti di questo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1985

provvedimento, che ci sono parse più espressione di contrapposizioni tra organizzazioni di categoria che non espressione di pur legittimi diversi modi di intendere le esigenze della categoria stessa.

Abbiamo soprattutto sottolineato un elemento nei nostri comportamenti: quello della necessità di adottare con la massima tempestività questa nuova normativa, dal momento che quella vigente è troppo obsoleta (come è stato osservato, è precedente all'istituzione delle regioni e, più in generale, non aderisce alla mutata realtà).

Occorre soprattutto dare certezza. La ricerca del meglio mai come in questo caso appare nemica del bene; fare presto è l'imperativo che ci siamo dati, e non a caso, mi sia consentito ricordarlo, non ci siamo mai associati alle iniziative dilatorie che altri gruppi, quelli maggiori, hanno assunto nella trascorsa come in questa legislatura, forse più in nome — lo ribadisco — di interessi di organizzazioni di categoria che non di interessi della categoria.

Ricordo quando, alle soglie dell'approvazione definitiva del testo, il gruppo della democrazia cristiana, forse per la prima volta nella non breve storia parlamentare democratica, è ricorso allo strumento della rimessione in aula del provvedimento, compiendo la scelta consapevole di impedirne l'approvazione in una legislatura di cui già era certa la fine. Così come ricordo l'analoga scelta, se pure un po' meno colpevole stante fortunatamente la vitalità della legislatura, del gruppo comunista, che ha fatto sì che il provvedimento fosse portato nella sede nella quale lo stiamo ora esaminando.

Noi non abbiamo condiviso queste esasperate contrapposizioni, che per di più nell'ultima fase si sono limitate ad un punto e ad un punto soltanto, quello relativo alla elezione diretta degli organi preposti alla gestione dell'albo degli artigiani (le commissioni provinciali dell'artigianato), un'elezione diretta opinabile, discutibile, ma certo che non è tale da poter essere considerata come fondamentale

esigenza avvertita dalla categoria, come parametro su cui misurare la democraticità o meno del sistema che regola questa attività di impresa. Ciò soprattutto nel momento in cui un largo schieramento — che vorrei definire progressista — è riuscito a far prevalere la propria tesi, quella della libertà di intrapresa, rispetto a quella di coloro che tale libertà volevano viziare con un assurdo sbarramento da realizzare con un esame della capacità imprenditoriale dell'artigiano nel momento in cui questi volesse iniziare la sua attività.

Certo, una commissione provinciale dell'artigianato con quei poteri, con quelle competenze si sarebbe caricata di grande significato e avrebbe quindi potuto maggiormente giustificare una elezione diretta della maggioranza dei suoi componenti. Ma una commissione provinciale dell'artigianato i cui compiti siano limitati alla verifica dei requisiti di legittimità non può essere considerata un organismo tanto importante da richiedere necessariamente l'elezione diretta.

Per di più, è paradossale il fatto che coloro i quali hanno sempre teso a caricare di significato il ruolo di queste commissioni provinciali si sono sempre opposti alla elezione diretta della maggioranza dei componenti; mentre coloro che hanno sempre ritenuto di dover limitare nel senso che ho prima indicato le funzioni di queste commissioni hanno sempre richiesto l'elezione diretta, fino al punto che, non avendo visto soddisfatta la loro richiesta, hanno determinato la rimessione in aula del provvedimento.

Per quanto ci riguarda, noi abbiamo sempre mantenuto rispetto a questo problema un atteggiamento non voglio dire di indifferenza ma sicuramente di rifiuto di ogni eccessiva sottolineatura dell'aspetto elettorale, parendoci in definitiva più opportuno giungere, nell'ambito di una legge-quadro, a delegare la scelta in un senso o nell'altro alle regioni, sulla base della specifica realtà dei loro relativi ambiti territoriali e di un confronto che inevitabilmente si instaurerà tra pubblici poteri locali e organizzazioni di categoria.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1985

A noi non interessa la conta tra organizzazioni di categoria, così come una cosa del genere non interessa proprio alla categoria.

A questo punto, liquidato il grande punto nevralgico attorno al quale si è espressa la residua conflittualità tra le forze politiche sul provvedimento, vorrei — nell'avviarmi alla conclusione — sottolineare gli aspetti che ci sembrano positivi e quelli che forse qualche correzione possono meritare, se insieme la riterremo necessaria.

In primo luogo, come dicevo, ci soddisfa una definizione di impresa libera, non viziata da un'assurda verifica della capacità imprenditoriale, che solo il mercato può effettuare. Le commissioni provinciali per l'artigianato avrebbero potuto verificare la capacità manuale dell'operatore artigiano; avrebbero cioè potuto verificarne la capacità di realizzare questo o quel prodotto, questo o quel servizio ma, certo, non la sua capacità di organizzare il complesso dei fattori d'impresa, la sua capacità di collocare nel mercato i beni o i servizi realizzati dall'impresa; insomma, quelle commissioni non avrebbero mai potuto verificare tutto ciò che, in una parola, si intende per imprenditorialità.

Libera deve essere l'attività dell'impresa, ma questo (perdonami, Righi: io ho apprezzato gran parte della tua relazione, ma non molto questo aspetto), non significa far apparire coloro che hanno difeso e sostenuto questa libertà d'impresa come coloro che si oppongono al trasferimento della professionalità, dell'imprenditorialità artigiana alle giovani generazioni. Anzi, se si vuole, nella misura in cui soprattutto da parte nostra e di altri componenti del Parlamento si è precisata la disciplina relativa alla formazione professionale, ed alla formazione specifica che poi si svolge all'interno dell'impresa, nel senso di una attività mirata alla formazione del capitale umano e quindi non risolvibile attraverso assegnazioni di attestati una volta per sempre, mi pare che si sia voluto recare un contributo ad una migliore espressione di questa capacità

formativa che, senza dubbio, esiste nell'attività artigiana.

È una buona definizione di impresa, opinabile forse per gli aspetti dimensionali (lo diceva anche il relatore, correttamente) e, tuttavia, allo stato delle cose, nessuno di noi è riuscito a identificare parametri migliori da applicare alla realtà che, forse, dobbiamo conoscere di più per poterla disciplinare meglio. Tuttavia, tali limiti dimensionali possono ragionevolmente valere per un arco di tempo sufficientemente ampio e, a mano a mano che le capacità di conoscenza di questa nostra realtà potranno accrescersi, forse avremo modo di intervenire nuovamente nella materia ed individuare altri parametri oltre a quelli individuati.

Ancora, mi pare interessante la sottolineatura che, nel testo, è fatta dell'associazionismo e delle forme associative, delle necessarie sinergie cui è chiamata l'impresa artigiana. Mi pare opportuno il fatto che, anche ai fini delle agevolazioni, si comprendano i consorzi non solo fra imprese artigiane, ma anche fra imprese artigiane e piccole imprese industriali, tenendosi conto per altro (come dicevo all'inizio) del fatto che la norma non deve inibire ciò che il mercato sollecita a fare: il mercato, molto spesso, sollecita sinergie, integrazioni ed attività consortili non solo fra imprese artigiane ed imprese di piccola dimensione, ma anche fra le prime e le imprese di grande dimensione; basti pensare a quelle necessità che ormai sempre più si evidenziano nelle tante cosiddette aree-prodotto del nostro paese, che sono vere e proprie grandi imprese, solo se le si vogliono integrare, organizzare e non lasciare alla propria spontaneità, oggi non più sufficiente a reggere la competizione internazionale.

In conclusione, mi sembra forse necessario ripensare alla norma con la quale abbiamo inteso separare l'artigianato dal commercio. La confusione tra comparto secondario e terziario è destinata giustamente a crescere e prima dicevo che è necessario che nell'impresa entrino sempre più valori immateriali e quindi anche nell'impresa produttiva di beni si

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1985

dovrà accrescere la quota destinata ai servizi. Cerchiamo però di non separare ciò che la realtà tende ad unire, di non frenare le integrazioni che sono necessarie. Ancora una volta potremmo tornare al ragionamento generale che dovrebbe indurci a varare norme sempre più semplici, tali da non essere troppo rapidamente superate dalla realtà. In tempi di rapide trasformazioni, noi dobbiamo cercare di comporre norme che assecondino tali trasformazioni e non le inibiscano. A questo riguardo, sarebbe forse opportuna una definizione più generica e confusa delle norme stesse. Non dobbiamo preoccuparci delle esigenze delle organizzazioni di categoria, bensì della realtà delle imprese.

Con questo spirito e con questi intenti, affrontiamo quello che auspichiamo che sia l'ultimo tratto di percorso di questo provvedimento, con la volontà di far presto per dare certezze ad una parte rilevante del nostro sistema-paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Donazzon. Ne ha facoltà.

RENATO DONAZZON. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Senato, nella seduta del 31 maggio 1984, ha approvato la legge-quadro per l'artigianato. La discussione nell'altro ramo del Parlamento non ha avuto un andamento tranquillo, tuttavia bisogna riconoscere che, con l'impegno di tutti i gruppi, è stato possibile alla fine realizzare un'ampia convergenza. Pur con valutazioni diverse in merito all'articolato, il dato politico è rappresentato dal voto favorevole di tutti i gruppi, ad eccezione del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, che ha dichiarato la sua astensione.

Il relatore, onorevole Righi, ha affermato poc'anzi che l'andamento della discussione al Senato non ha favorito un esame sereno della legge e che, durante le dichiarazioni di voto, addirittura alcuni gruppi di opposizione hanno invitato questo ramo del Parlamento a definire meglio alcuni punti della legge. Inviterei il collega Righi a rileggersi con maggiore

attenzione le dichiarazioni di voto rese al Senato, dalle quali emerge con grande evidenza una convergenza di giudizi positivi sul provvedimento ed un invito a non modificarlo nella sostanza. Si è pertanto formulato un esplicito invito affinché la Camera approfondisca, se lo riterrà opportuno, alcuni aspetti non sostanziali per renderli più chiari sotto il profilo interpretativo.

Trattandosi di un provvedimento lungamente atteso dagli interessati, a causa dei delicati equilibri interni, sui quali il Senato si era pronunciato quasi all'unanimità, il gruppo comunista si era responsabilmente rivolto ai colleghi della Commissione industria affinché la legge, approvata dal Senato, fosse subito votata senza alcuna modifica. Purtroppo non è stato possibile far ciò e, pur di sbloccare la situazione ed accelerare i tempi della definitiva approvazione della legge, accettammo di entrare nel merito di alcune modifiche con l'accordo che la sostanza, contenuta nel testo approvato dal Senato, non sarebbe stata messa in discussione.

Il nostro atteggiamento coerente è stato confermato dal fatto che abbiamo presentato solo due emendamenti (uno riferito ai consorzi ed uno relativo al numero dei dipendenti delle imprese del settore edile) e che abbiamo espresso il nostro consenso su un terzo emendamento presentato dal relatore, relativo alle procedure per la nomina dei rappresentanti delle commissioni provinciali dell'artigianato non eletti dagli artigiani stessi.

Con il passare delle settimane — soprattutto da parte del gruppo della democrazia cristiana e da parte di singoli deputati democristiani — furono presentate decine di emendamenti che, sommati ad alcuni pochi altri dei vari gruppi, superarono il numero di quaranta. Tutti questi emendamenti, alcuni formali ma la maggioranza di sostanza, che interessavano quasi tutti gli articoli della legge, ridisegnavano di fatto un provvedimento profondamente diverso da quello approvato dal Senato il 31 maggio 1984. Tuttavia, confidando in un confronto responsabile, ci dichiarammo favorevoli alla richiesta

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1985

di autorizzazione per la discussione e l'approvazione della legge in Commissione in sede legislativa. Ritenevamo che una serie di emendamenti, soprattutto quelli presentati dai deputati democristiani, avessero un carattere, consentitemi il termine, strumentale, di testimonianza per l'esterno, e che vi fosse sostanzialmente una reale volontà politica di non stravolgere il contenuto del testo già votato al Senato.

Dovetti presto ammettere che ci eravamo sbagliati e che avevamo sottovalutato lo spessore delle pressioni politiche esterne, da varie parti esercitate con l'intento di bloccare da un lato il provvedimento e dall'altro di modificarlo profondamente. Alla fine di questo lungo, travagliato e difficile percorso e dopo un'attenta valutazione di merito, abbiamo maturato la convinzione che le modifiche introdotte al testo del Senato erano corpose, sostanziali, e che pertanto fosse opportuna una pronuncia da parte dell'Assemblea.

Onorevoli colleghi, credo che raramente un provvedimento legislativo abbia subito così lunghe discussioni, pause di riflessione e sistematici rinvii come la legge-quadro per l'artigianato. Il travaglio di questa legge è un segno tangibile di quanto sia difficile uscire da schemi vecchi, da interessi grandi e piccoli consolidati a livello politico e sociale, e quante resistenze incontri l'avvio di processi nuovi sia sul piano istituzionale sia sul piano sociale.

Il confronto in aula è un'occasione per approfondire, almeno in parte, il problema dell'artigianato nel nostro paese, del ruolo che svolge, delle caratteristiche e delle potenzialità esistenti nel comparto, dell'insieme di realtà così significativamente diverse tra loro in una società in grande trasformazione. Noi riteniamo che l'artigianato, pur con tutti i limiti e le contraddizioni esistenti, stia dimostrando concretamente di avere una notevole robustezza, una dinamicità persino sorprendente, un ruolo non residuale e marginale rispetto al contesto economico e produttivo del paese.

Le trasformazioni intervenute ed in atto nel settore artigiano sono visibili. Basta guardarsi intorno, leggere i dati relativi agli investimenti in direzione dei capannoni e del macchinario, alla crescita di presenza diretta nel mercato interno e internazionale. Vi è poi il dato significativo dell'età media, che tende a diminuire, del titolare dell'impresa, mentre è in aumento il grado di scolarità e di professionalità dei titolari stessi. Del resto, non si capirebbe l'adattamento ai mutamenti della domanda, l'elasticità interna alle imprese, la crescita tecnologica, se non entro un quadro dinamico e di crescita complessiva dei diretti interessati.

Partendo da tali considerazioni, riteniamo che l'approvazione di una legge come quella in discussione, che non rappresenta di per sé un incentivo, un contributo diretto all'impresa, ma un adeguamento legislativo rispetto a norme come la legge n. 860 del 1956, in gran parte superata, non può che costituire e rappresentare un segno di volontà politica, di attenzione e insieme di stimolo verso questo settore produttivo del paese.

Mi sono chiesto più volte il perché di tante resistenze, interne ed esterne al Parlamento, all'approvazione di una legge per certi aspetti doverosa dopo la nascita delle regioni, una legge che ha, tengo a sottolinearlo, un carattere prioritariamente istituzionale.

Una risposta adeguata credo di non essere riuscito a darla; emerge però un dato interessante da tutti i dibattiti che si sono svolti in questi anni fra le forze politiche, sociali, imprenditoriali e perfino a livello sociologico, emerge cioè che questo mondo prodotto dal ventre del paese, dalle sue contraddizioni non sempre negative, è stato assunto, visto come un fatto marginale, una specie di residuo esterno alle grandi realtà produttive e sociali che in questi anni si sono confrontate nel paese. Meraviglia che ancora si facciano, o si cerchino di fare, da parte di tante forze culturali, sociali e politiche, teorizzazioni sulla figura, sul compito, sullo spazio e sulla caratteristica dell'artigianato e su ciò che esso dovrebbe essere.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1985

Questo è, indubbiamente, un mondo fatto di tante cose diverse e contrapposte, ma forse è proprio questa la forza e la peculiarità dell'artigianato italiano. Del resto, la lettura dei dati numerici è la risposta più naturale: un milione e 500 mila imprese, 4 milioni di addetti rappresentano un corpo sociale e produttivo enorme, che non può non contenere al proprio interno grandi contraddizioni e, assieme, grandi, enormi potenzialità complessive.

Agli artigiani e alle loro associazioni, che criticano il Parlamento per non essere riuscito ad approvare dopo anni una legge, mi sento qui di rispondere che se il provvedimento, ancora all'esame del Parlamento, ha avuto un *iter* difficile, esso tuttavia ha già prodotto risultati positivi. La legge-quadro per l'artigianato ha avuto un grande merito: quello di far discutere con meno pregiudizio, di aver liquidato giudizi di tipo ideologico presenti in tanta parte delle forze politiche, economiche e sociali. Penso ai positivi cambiamenti intervenuti nel mondo sindacale — dove per altro esistono ancora delle riserve —, alle disponibilità più volte manifestate dalle organizzazioni sindacali di discutere e di approfondire correttamente la questione del comparto artigiano, anche ai fini di una politica della occupazione specialmente rivolta alle nuove generazioni.

Attualmente, le maggiori resistenze alla legge-quadro vengono dalla Confindustria e dalla Associazione delle piccole industrie. La questione sollevata dai rappresentanti della piccola industria, in merito alla struttura della legge, non possono essere accolte. Si afferma che la legge-quadro, così come è stata votata dal Senato, potrebbe rappresentare, anziché un volano per la crescita e lo sviluppo dell'impresa minore, un freno e un condizionamento o addirittura un disincentivo. La legge-quadro — sostengono alcuni dirigenti dell'API — potrebbe costituire un'attrazione, per la piccola impresa collocata oltre la soglia del numero dei dipendenti massimo consentito per l'artigianato, a rientrare fra le imprese arti-

giane. Sono preoccupazioni e valutazioni reali che non possono essere liquidate come un fatto di cassetta dell'Associazione e che hanno il solo limite di guardare con l'ottica della piccola industria alla legge e alla discussione che si è sollevata intorno ai problemi dell'artigianato.

L'insieme delle valutazioni, delle preoccupazioni e delle opposizioni che soprattutto l'API ha espresso sulla legge-quadro per l'artigianato devono trovare, da parte del Parlamento, risposte concrete al problema dell'impresa minore. Non si tratta però di modificare o peggiorare la legge-quadro per l'artigianato, o di rinviare ancora la sua definitiva approvazione, perché questa sarebbe una risposta sbagliata sia ai problemi dell'artigianato che alle attese della piccola industria.

Chiudere questo capitolo significa liberare il campo da una discussione già troppo lunga e dare, contemporaneamente, fiducia e garanzie precise all'imprenditore artigiano. In tal modo potremo, successivamente, affrontare i problemi della piccola industria, anche sotto il profilo giuridico, soprattutto per studiare, con il concorso degli interessati, provvedimenti specifici, finalizzati alla crescita e allo sviluppo della piccola industria, oggi schiacciata, anche per quel che riguarda la possibilità di accesso ai contributi disposti dalle varie leggi, dal peso politico ed economico della media e grande impresa.

Da varie parti politiche, sociali, da studiosi dei problemi industriali, è stato rilevato il limite del provvedimento in esame, in quanto i processi di ristrutturazione e di riconversione industriale, nonché l'introduzione di quote sempre più consistenti di innovazioni, anche nelle piccolissime imprese, stanno ridisegnando e riconfigurando una nuova realtà imprenditoriale. Vorrei ricordare a costoro che stiamo discutendo di una legge-quadro, cioè di un provvedimento che ha come principio la ridefinizione numerica dei dipendenti in rapporto alle caratteristiche dell'impresa, i compiti delle regioni, il rapporto tra impresa artigiana e

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1985

problemi della formazione professionale, nonché la elezione e la gestione di strumenti di rappresentanza e di tutela delle categorie. Ciò non impedisce processi di cambiamento, di trasformazione e di sviluppo del comparto, anche in rapporto all'introduzione di tecnologie avanzate.

I mutamenti in corso stanno investendo pienamente il settore, il quale dimostra di avere grandi capacità di adattamento, grandi risorse produttive e professionali, elasticità e, insieme, capacità di ammodernamento.

Tutti i dati di cui disponiamo, riferiti all'utilizzo dell'Artigiancassa, a contratti *leasing* sostenuti dal concorso sugli interessi da parte delle regioni, allo stesso utilizzo della legge n. 696 relativamente all'acquisto di macchine utensili avanzate, ci consentono di ritenere che sia in corso un notevole processo di innovazione. Il nostro impegno, pertanto, deve essere teso a dare fiducia al settore, anche con nuovi provvedimenti, soprattutto relativi al credito, come la riforma e l'adeguamento dell'Artigiancassa, e ad un maggiore adeguamento del sistema creditizio e dei processi in corso.

È necessario, quindi, che l'insieme delle energie e delle risorse produttive del comparto artigiano siano nelle condizioni migliori per crescere, avendo consapevolezza che un ampio e qualificato salto di qualità non può che giovare allo sviluppo del paese.

Se questa è la strada che si intende percorrere e che, per quanto ci riguarda, intendiamo percorrere, esplicita e chiara è la risposta a coloro — e sono parecchi — che continuano a sostenere che artigiano debba essere colui che partecipa manualmente all'attività produttiva, colui che trasmette l'arte ed il mestiere e che, infine, la stessa qualità del prodotto debba avere una sua originalità.

Noi non siamo contrari alla difesa dei mestieri, all'artigiano che con le proprie mani trasforma e produce oggetti artistici. Anzi, invitiamo le regioni a sostenere e a difendere a spada tratta questa figura di imprenditore-artigiano. Vogliamo però sottolineare con chiarezza che questa è

una visione restrittiva, che si scontra con l'obiettivo del massimo sviluppo dell'imprenditoria minore e del pieno utilizzo del grande patrimonio produttivo che, nel suo complesso, oggi rappresenta, pur con grandi contraddizioni, il mondo dell'artigianato.

Quando parliamo di questo settore, dobbiamo avere sempre presente che parliamo di un insieme di imprese tra loro profondamente diverse per attività, per formazione, per livello di professionalità, per i settori in cui operano che, nel loro complesso, credo assommino e comprendano tutto l'arco delle produzioni, dei mestieri e delle professioni dell'intero paese.

Parlare, quindi, di indirizzi che dovrebbero caratterizzare significativamente l'impresa artigiana per quanto attiene al prodotto, come ho potuto leggere in alcune dichiarazioni, mi pare del tutto fuori luogo. Semmai, gli indirizzi e le priorità, anche settoriali, non possono che riguardare le scelte di programmazione regionale.

Tornando alla legge, noi non nascondiamo la nostra preoccupazione per i peggioramenti introdotti in Commissione, che riguardano gli articoli più significativi del testo approvato dal Senato. L'onorevole Righi ha minimizzato le modifiche introdotte, parlando di grande sforzo interpretativo. Io credo che il modo migliore per rispondere ad affermazioni così gravi sia quello di rifare una sintesi, anche parziale, delle modifiche stesse.

All'articolo 2 si è voluto introdurre una forzatura, che potrebbe essere interpretata come una limitazione alla possibilità dei cittadini di intraprendere attività economiche. All'articolo 3 è passato un principio che di fatto tende a limitare la costituzione di strumenti nuovi, come imprese, società o consorzi al servizio dell'artigianato, come tali iscritti all'albo delle imprese artigiane. Si è voluto, poi, introdurre una modifica, anche se limitata, all'intero articolo 4, relativo ai limiti dimensionali dell'impresa, che rischia di tradursi in un ulteriore limite alla cre-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1985

scita ed allo sviluppo dell'azienda. All'articolo 10, la modifica introdotta riguarda niente meno che la soppressione del diritto degli artigiani di eleggere liberamente i loro rappresentanti, delegando le regioni a decidere in merito.

Onorevoli colleghi, non vado oltre, anche se le modifiche introdotte riguardano anche altre parti della legge. Credo che si possa essere in accordo o in disaccordo, ma tentare di far passare le modifiche ricordate come un fatto di interpretazione corretta della legge mi sembra una forzatura eccessiva e grave.

Sull'articolo 10, il relatore insiste nel motivare la scelta contraria all'elezione diretta delle commissioni provinciali per l'artigianato (la stessa cosa hanno sostenuto anche altri colleghi, tra cui il collega Bianchini), con il fatto che il ruolo di questi organismi risulta molto ridimensionato per effetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 616. Correttamente, però, e ne voglio dare atto il relatore sottolinea che tutte le proposte di legge, ad eccezione della sua, sostengono l'elezione diretta. Deve essere ricordato con molta precisione che tutte le proposte, anche quelle del Governo (mi riferisco alla proposta Donat-Cattin, alla proposta Bisaglia e a quelle di tutti i gruppi) prevedevano l'elezione diretta.

Ho avuto modo di fare dettagliatamente in Commissione la storia delle commissioni provinciali per l'artigianato e non intendo ripeterla in questa sede. Solo alcune brevi considerazioni politiche. Innanzitutto, va ricordato che l'elezione diretta è una lontana conquista dell'artigianato, che risale al 1956, cioè all'approvazione della legge n. 860. È vero che i compiti di tali commissioni sono stati ridimensionati per effetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 616; le regioni, però — ed è il dato politico che l'onorevole Righi e gli altri colleghi rifiutano di ricordare — possono avvalersi di questi strumenti, attribuendo loro compiti e funzioni di varia natura. Basterebbe leggere, a tale riguardo, il punto 1 dell'articolo 9, in cui espressamente si dice che le Commis-

sioni svolgono le funzioni previste dagli articoli 2, 3 e 4, nonché gli altri compiti attribuitigli dalle leggi regionali. Le organizzazioni sindacali ed artigiane, cui Righi fa riferimento nella relazione, che ci auguriamo possano sempre più compiutamente rappresentare l'intero artigianato italiano, sono e rimarranno anche per il futuro rappresentanti dei loro associati. Rappresentanza, pertanto, che non va confusa con le funzioni e le varie attribuzioni che le regioni autonomamente possono assegnare alle commissioni provinciali per l'artigianato.

Si tratta di due cose profondamente diverse. Proprio tale specificità delle commissioni provinciali in questione, di rappresentanza e tutela dell'intero mondo artigiano, e punto di riferimento di attribuzioni regionali, sarebbe mortificata se le commissioni fossero nominate per decreto del presidente della giunta regionale, in accordo con le associazioni di categoria. Per le ragioni e preoccupazioni sopra esposte, abbiamo presentato quattro emendamenti, che ci auguriamo vengano approvati dall'Assemblea, che hanno l'obiettivo di migliorare e nello stesso tempo difendere il testo già approvato dal Senato.

Onorevoli colleghi, la definitiva approvazione del provvedimento non può che favorire l'apertura di un confronto tra le forze politiche e sociali, su un terreno più avanzato. Ho letto recentemente, sulla rivista *Credito e artigianato* (pubblicazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane) un articolo del ministro dell'industria, in cui viene esaltata l'azione concreta del Governo, in questi venti mesi, in direzione del comparto. Il ministro Altissimo parla di una serie articolata di provvedimenti... Nessuno li ha visti e le cose, comunque, non stanno così.

Se vogliamo effettivamente favorire la crescita e lo sviluppo del comparto, riteniamo urgente una riflessione ed un confronto politico di ordine più generale, in questa sede. Successivamente — e spero trattarsi di proposta accolta dai colleghi — auspichiamo che si organizzi, all'inizio di questa quarta legislatura regionale,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1985

una conferenza nazionale dell'artigianato, con il concorso pieno delle regioni e degli enti locali, oltre che delle associazioni economiche e sindacali, per dare indirizzi e per elaborare assieme un quadro di certezze.

L'artigianato ha bisogno di certezze che non possono che derivare da un quadro di programmazione, accompagnato da un articolato sistema legislativo fondato sulla chiarezza e sulla rapidità.

Dobbiamo sempre più misurarci con leggi e direttive comunitarie, con un ventaglio di domanda creditizia sempre più ampia e differenziata, con esigenze di rinnovamento tecnologico e di nuova tecnologia, con livelli di professionalità nuova che richiedono un costante impegno di adeguamento degli imprenditori e dei loro collaboratori. Infine è necessario un vero e proprio salto di qualità nel modo di essere della piccola impresa, rispetto alla grande questione del mercato. Dobbiamo pertanto lavorare per un progetto di sviluppo e di qualificazione del settore, in un disegno più ampio di sviluppo economico e sociale.

Per questo ci auguriamo, visto il carattere del provvedimento, che è — ripeto — prevalentemente istituzionale, che dopo questo confronto e prima del voto finale si possano superare le divergenze e trovare un punto di ampia unità: sarebbe un segnale preciso ai colleghi senatori, per l'approvazione rapida e definitiva del provvedimento, sarebbe un segnale al mondo dell'artigianato, nel senso che il Parlamento, senza attendere 10 o 12 giorni, come nel caso della legge-quadro, intende procedere speditamente in un serrato confronto, per la messa a punto di un disegno politico e legislativo che dia certezza e fiducia al mondo dell'artigianato, affinché esso possa svilupparsi, crescere sotto il profilo qualitativo e quantitativo e rispondere alle sempre maggiori richieste di occupazione e di sviluppo (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di una interpellanza.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una interpellanza. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta:

Lunedì 8 luglio 1985, alle 17:

Seguito della discussione delle proposte di legge:

S. 21-48-213-446 — Senatori POLLIDORO ed altri; JERVOLINO RUSSO ed altri; SCEVARELLI ed altri; CROLLALANZA ed altri — Legge-quadro per l'artigianato (*approvata dal Senato*) (1791).

OLIVI ed altri — Legge-quadro per l'artigianato (391).

FERRARI MARTE ed altri — Legge-quadro per l'artigianato (714).

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE ed altri — Norme quadro in materia di artigianato e modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la disciplina delle imprese artigiane (770).

GAROCCHIO ed altri — Legge-quadro per l'artigianato (826).

RIGHI ed altri — Legge-quadro per l'artigianato (1206)

— *Relatore*: Righi.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Resoconti alle 14,15.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1985

INTERPELLANZA ANNUNZIATA**INTERPELLANZA**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle poste e telecomunicazioni, per conoscere - premesso che

con decreto ministeriale 9 aprile 1984 il Ministero delle poste e telecomunicazioni ha costituito un Comitato con l'incarico di esaminare i problemi riguardanti il coordinamento, la programmazione e l'indirizzo in materia di sistemi via satellite;

tale incarico è stato espletato e ha dato vita ad un rapporto sulla programmazione e l'indirizzo in materia di sistemi via satellite;

tale rapporto risulta essere a disposizione del ministro delle poste fin dal febbraio 1985 -:

per quali ragioni il suddetto rapporto non sia stato ancora portato a conoscenza del Parlamento;

quali orientamenti e iniziative il Governo abbia assunto o intenda assumere in materia come questa, decisiva per il futuro dell'unità europea e per il ruolo del nostro paese nelle tecnologie avanzate.

L'approssimarsi della operatività di sistemi di TVDS posti in essere da altri paesi europei, l'urgenza di scelte in materia di *standard* tecnico industriali nazionali ed europei e per quelle da decidere in Italia, inducono gli interpellanti a chiedere in modo pressante al Governo una risposta ai quesiti sollevati al fine di poter discutere quanto prima, nelle sedi parlamentari, orientamenti, indirizzi e scelte di interesse nazionale ed europeo in materia sempre più strategica per gli sviluppi economici e culturali del paese.

(2-00694) « VACCA, BERNARDI ANTONIO, GROTTOLA ».